



Comune di Castelletto Cervo

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.3

OGGETTO:

ADESIONE AL PORTALE WHISTLEBLOWING.IT DI TRANSPARENCY INTERNATIONAL IN ADEGUAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24 e APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI GESTIONE CON RELATIVA VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI e REVISIONE DEL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

L'anno duemilaventicinque addì ventuno del mese di gennaio alle ore quindici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. OMAR GILETTI - Sindaco	Sì
2. RICCARDO POMA - Vice Sindaco	Sì
3. CLAUDIA SOFFIA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor VELOCE DOTT. GUIDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. OMAR GILETTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 28/2022 con cui veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, esprime parere *favorevole*.
IL SEGRETARIO COMUNALE VELOCE DOTT. GUIDO

.....

PARERE ANTECEDENTE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, esprime parere *favorevole* in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO *

.....

VISTO

il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione,

VISTO

lo schema delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione previste dall'art. 10 del d.lgs. 24/2023;

VISTO

l'art. 1 del D.lgs. 24/2023, a tenore del quale:

“Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto; c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea. 3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali. 4. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale

e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.”

VISTO

l'art. 4 del D.lgs. 24/2023, per il quale:

“I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto. 2. La gestione del canale di segnalazione e' affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero e' affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. 3. Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. 4. I comuni diversi dai capoluoghi di provincia possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. I soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a duecentoquarantanove, possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. 5. I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna. 6. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato nei commi 2, 4 e 5 e' trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.”

DATO ATTO CHE

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite, tra le azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie;

il sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 190/2012 deve realizzarsi attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno “decentrato”;

il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, l'assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 24/2023, che testualmente recita: “i soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018”;

RICHIAMATO l'art. 35, comma 1, del GDPR che testualmente recita: “quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi”.

PRESO ATTO che il Comune, in ossequio alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, intende aderire al progetto Whistleblowing PA, nato dalla volontà di Transparency International Italia di offrire a tutte le Pubbliche Amministrazioni un software informatico gratuito (disponibile al link: <https://www.whistleblowing.it/>) per dialogare con i segnalanti, grazie a modalità che garantiscono l'anonimato;

RITENUTO pertanto opportuno aderire a tale modalità di gestione informatizzata delle segnalazioni predette, anche nell'ottica di garantire in maniera completa la riservatezza del segnalante nella procedura informatizzata sin dalla fase di avvio delle segnalazioni, riservandosi di aggiornare la relativa sezione del PIAO;

RICONOSCIUTA la piena competenza della Giunta Comunale a deliberare sulla materia in oggetto;

APPURATO che dall'adozione del presente atto non derivano oneri, diretti o indiretti;

ACQUISITO, conseguentemente, il solo parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Generale, espresso in qualità di RPCT, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

1- DI ADERIRE, in ossequio alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, al progetto Whistleblowing PA curato da Transparency International Italia;

2- DI DEMANDARE al Segretario Generale, in qualità di RPCT, l'attuazione di quanto in questa sede deliberato e, in particolare, la formulazione delle istruzioni operative da impartire alla struttura comunale nell'ottica di consentire l'utilizzo della piattaforma telematica gratuitamente resa disponibile per il tramite di Transparency International Italia e disponibile al link whistleblowing.it;

3- DI RISERVARSI di aggiornare la relativa sezione del PIAO;

4- DI APPROVARE la procedura di gestione e la relativa valutazione di impatto sulla protezione dei dati redatta ai sensi dell'art. 35 del GDPR, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 24/2023 e l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento che si allegano;

5- DI TRASMETTERE la presente alle OOSS e alle RSU per opportuna conoscenza;

6- DI DARE ampia diffusione al personale comunale dell'approvazione della presente deliberazione;

7- DI DICHIARARE, con successiva e unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere.

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere;

con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione *immediatamente esecutiva*, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

OMAR GILETTI

Il Segretario Comunale

VELOCE DOTT. GUIDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 14 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29/01/2025 al 13/02/2025 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Castelletto Cervo, lì 29/01/2025

Il Segretario Comunale

VELOCE DOTT. GUIDO

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la presente deliberazione è Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale

F.to VELOCE DOTT. GUIDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Il Segretario Comunale

F.to VELOCE DOTT. GUIDO